

Allegato relativo allo svolgimento dell'attività di verifica di conformità della piattaforma di gioco a distanza e dei giochi relativi.

Premesso che

- a) il presente Atto costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione stipulata tra le Parti;
- b) l'articolo 24, commi da 11 a 26, della Legge del 7/7/2009, n.88, prevede le regole e le modalità per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi;
- c) l'Organismo, per attuare la verifica di conformità della piattaforma di gioco a distanza e dei giochi, si impegna a rispettare la normativa di settore;
- d) tutta la normativa in materia, emanata ed *emananda*, costituisce la base giuridica cui far riferimento per qualunque attività dell'Organismo;
- e) l'Agenzia si rende disponibile a fornire qualunque chiarimento si renda necessario in ordine all'interpretazione della predetta normativa. Qualora si ritenga che il chiarimento sia di interesse generale, allora ne sarà curata la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli <http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/>.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Attività di verifica di conformità

1. Il richiedente la verifica di conformità è il concessionario.
2. L'attività di verifica di conformità consiste in:
 - analisi e verifica di conformità della piattaforma di gioco a distanza;
 - analisi e validazione del codice sorgente del software che implementa l'algoritmo di generazione dei numeri casuali;

- esecuzione di batterie di test statistici, analisi dei risultati e verifica di conformità della casualità su sequenze di numeri casuali prodotti dal generatore;
 - analisi e verifica del codice sorgente che implementa il software delle applicazioni di gioco, nonché emulazione di tutte le fasi e possibili esiti degli stessi;
 - analisi e verifica di conformità dei singoli giochi.
3. Qualora all'Organismo pervenga la richiesta di verifica di conformità della piattaforma del gioco a distanza e/o dei singoli giochi, già verificati dal medesimo o altro Organismo, l'attività di verifica di conformità può essere condotta, sempre sotto la propria responsabilità, sulla base dell'accertamento della corrispondenza della piattaforma di gioco a distanza e/o dei giochi dei quali si chiede la conformità con quanto già verificato.
4. Al termine dell'attività, l'Organismo redige, in lingua italiana l'esito della verifica di conformità, secondo quanto previsto dalle Linee Guida, dalla quale risultino:
- a) le metodologie utilizzate;
 - b) i risultati di ciascuna prova eseguita.

Articolo 2

Ulteriori obblighi dell'Organismo nei confronti dell'Agenzia

L'Organismo si impegna ad integrare la garanzia di cui all'articolo 9, comma 1, della Convenzione, con un importo aggiuntivo specifico pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), nel caso in cui richieda l'affidamento dell'attività per altri settori di gioco.

Articolo 3

Modalità di acquisizione della richiesta di verifica di conformità

1. Al fine dell'avvio dell'attività di verifica di conformità, l'Organismo ha l'obbligo di acquisire dal richiedente, in rispondenza alle Linee guida, la seguente documentazione:

- richiesta formale di verifica di conformità in cui sia specificato che il Sistema di gioco a distanza (SGAD) sarà operativo nell'ambito della giurisdizione italiana;
 - la piattaforma di gioco per la quale si richiede la verifica di conformità con i dettagli relativi all'ubicazione di ciascuna componente della piattaforma;
 - codice sorgente;
 - *consolle* di accesso remoto;
 - i dettagli di un referente cui rivolgere i quesiti tecnici emersi durante la valutazione della domanda; il referente potrà essere il firmatario della lettera oppure un altro soggetto incaricato dal richiedente.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente produca istanza di verifica di conformità della piattaforma del gioco a distanza e/o dei giochi, già precedentemente sottoposti al vaglio di un altro Organismo, l'Organismo procedente, qualora non intenda riprodurre tutta l'attività di verifica, deve acquisire evidenza documentale di quanto precedentemente testato.

Articolo 4

Modalità di invio dell'esito di verifica di conformità

1. Al termine dell'attività, l'Organismo emette l'esito di verifica di conformità firmato digitalmente.
2. L'Organismo è tenuto, altresì, ad inviare l'esito di verifica di conformità al richiedente.

Articolo 5

Ulteriori obblighi dell'Organismo nei confronti del richiedente

1. L'Organismo deve mettere a disposizione del soggetto richiedente tutta la documentazione relativa all'attività svolta, anche al fine di consentire eventuali richieste ad altri Organismi di modifiche od integrazioni alla piattaforma e/o ai giochi verificati.

2. Qualora venga presentata istanza di aggiornamento di componenti già verificati, l'Organismo ne prende visione sulla base di quanto precedentemente verificato, per effettuare la valutazione sulla tipologia di aggiornamento richiesta.
3. Gli aggiornamenti delle piattaforme di gioco a distanza e/o dei giochi sono effettuati secondo le modalità di aggiornamento ordinario e di aggiornamento di emergenza per come descritti nelle relative Modalità operative per la presentazione telematica delle istanze e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dei giochi.

Roma,

per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

per l'Organismo di certificazione ed ispezione